AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"ASP CARLO SARTORI"
CASA PROTETTA – PENSIONATO – R.S.A. – CENTRO DIURNO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ASP CARLO SARTORI PER:

CONDOMINIO CADORIO DI VIA GHIRARDI 5, SAN POLO D'ENZA
CONDOMINIO SARTORI DI VIA GUICCIARDI 2, SAN POLO D'ENZA
APPARTAMENTO VIA LITOMYSL, SAN POLO D'ENZA
APPARTAMENTO VIA ALLENDE, SAN POLO D'ENZA
APPARTAMENTI CIANO D'ENZA

Approvato con deliberazione del CdA n 47 del 25/06/2019

ART. 1) -Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'assegnazione in locazione, la permanenza e la gestione di alloggi di proprietà di ASP, per le seguenti consistenze immobiliari:

- CONDOMINIO CADORIO DI VIA GHIRARDI 5, SAN POLO D'ENZA
- CONDOMINIO SARTORI DI VIA GUICCIARDI 2, SAN POLO D'ENZA
- APPARTAMENTO VIA LITOMYSL, SAN POLO D'ENZA
- APPARTAMENTO VIA ALLENDE, SAN POLO D'ENZA
- APPARTAMENTI CIANO D'ENZA.

ART. 2) – Principi generali sulle modalità di assegnazione

1. ASP provvede all'assegnazione degli alloggi esclusivamente mediante indizione di apposito bando pubblico, per la durata di anni 6 per la formazione della graduatoria aperta degli aventi diritto, redatto sulla base delle norme stabilite dal presente regolamento e pubblicato per almeno **30 giorni consecutivi sul sito web istituzionale**, assicurandone inoltre la massima pubblicizzazione nelle forme e strumenti di comunicazione a disposizione dell'Ente.
2. La graduatoria ha di norma validità annuale dal momento della sua approvazione e viene aggiornata annualmente.
3. In relazione alle mutevoli priorità sociali del contesto territoriale che coincide con il Distretto sanitario della Val d'Enza, è data facoltà al Consiglio di Amministrazione di individuare specifiche categorie di *"destinatari",* nonché eventuali *"riserve"* nella misura massima di **un terzo** degli alloggi assegnabili, in favore di determinate categorie sociali, precisate di anno in anno prima della scadenza di presentazione delle domande e successivo aggiornamento della graduatoria.

ART. 3) – Nucleo familiare richiedente

1. Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si deve intendere:
   a) Nuclei familiari costituiti da: coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi anagraficamente. Sono altresì nuclei familiari quelli costituiti da unioni civili ex L. 76/2016. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. I minori in affido equiparati a quelli adottivi e naturali;

b) Nuclei familiari fondati sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio ex L. 76/2016, nonché nuclei di persone anche non legate da vincoli di parentela ed affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Per riconoscere la convivenza, si fa riferimento alla certificazione anagrafica attestante la composizione e la data di costituzione del nucleo familiare stesso.
c) Nucleo familiare unipersonale, composto anagraficamente da una sola persona.

2. Qualora taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, anche non legate da vincoli di parentela o affinità, queste non fanno parte del nucleo richiedente, non procedendo pertanto nei loro confronti all'applicazione della disciplina di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente regolamento. In sede di assegnazione degli alloggi, si tiene conto della loro presenza ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani, senza che sorgano diritti di subentro nel contratto di locazione. È fatta salva la verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno per il cittadino appartenente a paesi non comunitari e di regolare contratto di lavoro.

3. In relazione alle norme di cui al presente regolamento, ogni cittadino può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente**.**

ART. 4) – Requisiti per l'assegnazione degli alloggi

1. Costituiscono requisiti per l'assegnazione degli alloggi di cui al presente regolamento i seguenti fatti o qualità riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare richiedente:
   a) cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente. Il presente requisito attiene al possesso di almeno una fra le seguenti condizioni:
      i. essere cittadino italiano;
      ii. essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
      iii. essere cittadino straniero, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo;

      che esercita una regolare attività di lavoro subordinato/autonomo o che sia titolare di pensione da lavoro o invalidità totale e permanente riconosciuta dallo Stato Italiano;
   b) residenza anagrafica nel territorio del distretto Val d'Enza, ossia nei comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza e Sant'Ilario d'Enza.
   c) assenza di titolarità totale o parziale di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più immobili ubicati nel territorio nazionale ed internazionale.
   d) situazione economica calcolata ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni, e definita con un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) tra **7.500** e **24.000** euro.
   e) patrimonio mobiliare del nucleo non superiore ad Euro **35.000**, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 ossia di Euro 15.493,71 e successive rivalutazioni.

- I requisiti devono essere in possesso del richiedente e del suo nucleo familiare al momento di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.
- Nei casi di occupazione illegale di alloggi E.r.p. o di altri alloggi pubblici di cui all'art. 34 della L.R. n. 24 del 8 agosto 2001, nonché di alloggi privati, si applica nei confronti degli

occupanti l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di assegnazione degli alloggi di cui al presente regolamento.

ART. 5) – Condizioni di punteggio

1. Per la formazione della graduatoria, da effettuare secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 6 del presente regolamento, i punteggi sono attribuiti da apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione alle seguenti condizioni:

CONDIZIONI OGGETTIVE

Cod. Descrizione Punteggio	
A	
A-1 Obbligo di rilascio alloggio per sfratto o atto ad esso equiparato:	
nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: • provvedimento esecutivo di sfratto, esclusivamente per finita locazione, mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente; • verbale di conciliazione giudiziaria; • provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale, con obbligo di rilascio dell'alloggio a favore dell'altro coniuge;	10.000

CONDIZIONI SOGGETTIVE

Cod. Descrizione Punteggio	
B	
B-1 Settantacinquenni privi di rete familiare -	
Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da persona che abbia superato i 75 anni privo di rete familiare (per persona priva di rete familiare si intende l'anziano i cui figli risiedano all'esterno di un'area di 50 Km dalla sua residenza)	8.000
B-2 Anziani ultrasettantacinquenni - Presenza nel nucleo familiare esistente o costituendo, di uno o più soggetti che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età.	4.000 per ogni anziano

B-3 Disabilità - Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap in possesso di certificazione attestante una diminuzione della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta dal competente organo ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti o una condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative.	7.000 per ogni disabile
B-4 Minori - Presenza nucleo familiare richiedente di figli legittimi, naturali, adottivi, e in affidamento preadottivo di età inferiore ai 18 anni	4.000 per ogni minore
B-5 Giovani coppie - Nucleo familiare richiedente (coniugi sia in regime di comunione che di separazione di beni, conviventi more-uxorio e unioni civili regolate dalla L. 76/2016) in cui entrambi i componenti abbiano meno di 35 anni.	4.000
B-6 Famiglia Monogenitoriale - Nucleo familiare richiedente composto da un solo genitore affidatario con uno o più figli a totale carico fiscale, in assenza di convivenza con terze persone.	2.000
B-7 Famiglia Unipersonale - Nucleo familiare richiedente composto da una sola persona.	2.000
B-8 Genitore non affidatario - Nucleo familiare richiedente composto da una sola persona avente lo stato di genitore separato non affidatario tenuto agli alimenti. Per il riconoscimento della condizione il dovere di mantenimento dovrà risultare da separazione coniugale o da provvedimento del Tribunale.	4.000
B-9 Anzianità residenza - Anzianità di residenza del richiedente con attribuzione di punti 1 per ogni giorno di anzianità di residenza continuativa, a partire dal 3° anno dalla data di iscrizione anagrafica nel comune del distretto Val d'Enza. *In applicazione della Deliberazione dell'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 6 giugno 2018, n. 154- Atto unico sull'edilizia residenziale pubblica. (Proposta della Giunta Regionale in data 2 maggio 2018, n. 613)*	Max attribuibile 4.000
B-10 Vittime di violenza – Persone vittime di violenza familiare per il quale è stato definito un progetto di sostegno sociale finalizzato all'autonomia personale in accordo con i competenti Servizi sociali.	5.000

CONDIZIONI ECONOMICHE

Cod. Descrizione Punteggio	
C C-1 Onerosità canone di locazione – Nucleo familiare richiedente dimorante in un alloggio in locazione disciplinata da apposito contratto regolarmente registrato, il cui canone annuo abbia un'incidenza sul valore ISE come segue:	
Incidenza tra il 20% e il 50%	3.000
Incidenza oltre il 50%	5.000
C-2 Valore ISEE - Punteggio ISEE per condizioni economiche di svantaggio (ISEE non superiore ad € 15.000) calcolato con valori in Euro sulla base del valore ISEE desunto dalla attestazione INPS	15.000 – valore ISEE

Non sono cumulabili tra loro le seguenti condizioni:
– B1 e B2.
In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria è così determinata:
– in via prioritaria secondo il criterio dell'anzianità di residenza;
– in subordine secondo il criterio del richiedente più anziano di età.
2. Resta facoltà del Consiglio di amministrazione individuare, in sede di approvazione del bando pubblico di cui all'art. 2, eventuali ulteriori condizioni per l'attribuzione di punteggio, in ragione di particolari condizioni sociali diverse da quelle esplicitate al precedente comma 1.

ART. 6) – Procedimento di formazione della graduatoria

1. La graduatoria di assegnazione è formata dalla Commissione di cui al precedente art. 5. L'ASP, in occasione dell'indizione del bando pubblico, procede alla raccolta delle domande per la formazione della relativa graduatoria.
2. Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento preadottivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentate anche dopo la presentazione della domanda e se rilevati d'ufficio durante l'istruttoria della domanda, vengono considerati ai fini dell'attribuzione delle condizioni per la posizione nella graduatoria, a condizione che la richiesta degli interessati sia effettuata entro il termine stabilito per la raccolta delle domande.
3. È cura e responsabilità dei richiedenti comunicare ad ASP ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.
4. Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con i mezzi telematici consentiti dalla legge e dai regolamenti, all'ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità di ASP. Qualora l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti presso gli uffici di ASP nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria.
5. Nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora si riscontri l'esistenza di false e mendaci dichiarazioni, si provvede alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione; la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

6. I requisiti e le condizioni soggettive, oggettive ed economiche devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.
7. Le domande sono escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito di decesso di tutti i componenti del nucleo familiare o emigrazione di tutti i componenti del nucleo familiare.
8. Entro **45 giorni** dalla data di scadenza del bando di cui all'art. 2, la graduatoria provvisoria viene approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio Patrimonio e pubblicata per 15 giorni consecutivi sul sito di ASP.
9. Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo. La pubblicazione della stessa costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.
10. In esito all'istruttoria, le domande per le quali risulti l'assenza dei requisiti di cui al precedente art. 4 vengono dichiarate inammissibili con provvedimento del Responsabile del Servizio Patrimonio, dandone immediata comunicazione motivata dell'esclusione all'interessato con raccomandata a/r.
11. Entro **30 giorni** dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito dei ASP, gli interessati possono presentare ricorso. Sui ricorsi decide la Commissione di cui all'art. 5. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, **la Commissione decide sui ricorsi presentati** entro il termine massimo di **20 giorni.**
12. La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio Patrimonio e pubblicata sul sito internet di ASP per trenta giorni. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione. Tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

ART. 7) – Procedimento di verifica ai fini dell'assegnazione

1. Gli alloggi disponibili sono assegnati agli aventi diritto rispettando l'ordine stabilito dalla graduatoria formulata a seguito di bando pubblico, nel rispetto dello standard abitativo di cui al successivo art. 9 e previo accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 4 e 5. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e al momento della verifica per l'assegnazione.
2. Effettuate le verifiche istruttorie di cui all'art. 6:
   a) se il punteggio rimane almeno uguale a quello per il quale il concorrente era in graduatoria si provvede all'assegnazione dell'alloggio;
   b) se il punteggio è diminuito per perdita o esclusione di alcuna delle condizioni, non imputabile a dichiarazione non veritiera, la domanda è collocata assieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria di appartenenza, secondo il criterio di priorità di cui all'art. 5 c.1.
3. Qualora ASP accerti la non sussistenza di requisiti e la loro perdita, nonché la mancanza delle condizioni di cui all'art. 5 o il loro mutamento, provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare le proprie controdeduzioni.
4. ASP, esaminate le istanze pervenute, comunica ai ricorrenti le decisioni.
5. **Costituisce condizione per l'assegnazione degli alloggi in oggetto, l'estinzione della morosità pregressa conseguente al mancato pagamento di canoni.**
6. Con provvedimento del Responsabile del Servizio Patrimonio, ASP può disporre l'annullamento del provvedimento di assegnazione nei seguenti casi:
   a) assegnazione avvenuta in difformità al presente regolamento;
   b) assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione risultate false;
   c) nei casi di rinuncia all'assegnazione e mancata stipula del contratto di cui al successivo art. 10.
7. In presenza di tali condizioni ASP avvia il procedimento di annullamento concedendo all'assegnatario un termine massimo di 15 gg per presentare deduzioni scritte e/o documentali.
8. Il provvedimento di annullamento comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, che non può

essere superiore a mesi tre, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

ART. 8) – Scelta degli alloggi

1. Qualora siano disponibili più alloggi rispondenti alle esigenze del nucleo familiare individuato per l'assegnazione, è data possibilità di scelta al richiedente fra tutti gli alloggi disponibili, sulla base dei dati descrittivi degli alloggi in possesso all'ufficio.
2. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti, adducendo gravi e documentati motivi che vengono comunque valutati da parte di ASP.
3. In caso di rinuncia positivamente valutata dal Responsabile competente, il nucleo richiedente rimane utilmente collocato in graduatoria consapevole che verrà ricontattato per ulteriori proposte di assegnazione di un alloggio solo qualora un altro alloggio libero e disponibile per l'assegnazione sia rispondente, adeguato ed idoneo per conformazione e/o ubicazione e/o caratteristiche alle esigenze, individuate formalmente dal nucleo familiare nell'atto di rinuncia motivata.
4. Qualora gli elementi documentati della rinuncia siano ritenuti immotivati, il responsabile competente provvede all'esclusione dalla graduatoria del nucleo familiare rinunciatario.

ART. 9) – Standard abitativo degli alloggi

1. Il criterio principale per l'abbinamento alloggio/nucleo familiare è individuato nel numero dei posti letto con riferimento ai criteri fissati dal DM 5/07/1975 e da eventuali Regolamenti Comunali vigenti. Le camere con metratura superiore a 14 metri possono essere destinate a 2 o più posti letto fermi restando gli altri parametri indicati nel già citato DM 05/07/1975.
2. Al medesimo richiedente non potrà essere assegnato lo stesso alloggio già assegnato in precedenza, quando all'assegnazione è seguita la pronuncia della decadenza per mancata presa di possesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 commi 6 e 7 della LR 24/2001 e successive modificazioni nonché quando all'assegnazione è seguita revoca ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 7.
3. Nel caso in cui nel nucleo familiare assegnatario sia presente un soggetto portatore di grave disabilità certificato, che necessita di ausili particolarmente ingombranti (sollevatore, respiratore…), condizione da documentare al momento della presentazione della domanda o dell'aggiornamento, è possibile derogare allo standard definito dal precedente comma, abbinando alla famiglia un alloggio con una camera in più. La valutazione della condizione descritta è effettuata dal Responsabile del Servizio Patrimonio, preposto alle assegnazioni, al momento di approvazione della graduatoria.
4. Qualora l'assegnatario, al momento dell'assegnazione, sia concessionario di alloggio per grave emergenza abitativa, si procederà all'assegnazione in via definitiva dell'alloggio occupato provvisoriamente, fatto salvo che tale alloggio sia adeguato al nucleo familiare ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e che il servizio sociale, con propria richiesta motivata, non disponga di procedere all'individuazione di altro alloggio nell'ambito del sistema a matrici di assegnazione.
5. Gli alloggi idonei potranno essere assegnati ai nuclei familiari con presenza di soggetti con gravi disabilità motorie con necessità di ausili solo a condizione che al momento della verifica il soggetto non si trovi ricoverato a tempo indeterminato presso strutture socio-sanitarie.
6. Qualora l'alloggio assegnato ad una famiglia con soggetti affetti da gravi disabilità motorie certificate dovesse rivelarsi inidoneo alle condizioni di vita del soggetto disabile a causa di presenza di barriere architettoniche non rilevate al momento dell'abbinamento, il provvedimento di assegnazione viene revocato e la domanda verrà eventualmente ricollocata nella prima graduatoria utile.
7. Con riferimento alla situazione descritta al precedente comma 6, qualora la presenza di barriere architettoniche non venga segnalata dall'utente prima della sottoscrizione dell'accettazione dell'assegnazione, l'eventuale rimozione dell'ostacolo presente è a carico dell'assegnatario.

ART. 10) – Contratto e canoni di locazione

1. L'assegnazione è effettuata con provvedimento del responsabile del settore competente, alla quale consegue la stipula di apposito contratto di locazione della durata di anni tre, con possibilità di proroga di diritto, in occasione della prima scadenza del contratto, per ulteriori anni due, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 L. 431/1998 e ss.mm.ii.. Con il provvedimento di assegnazione la graduatoria è automaticamente aggiornata, con l'esclusione del nucleo famigliare oggetto del citato provvedimento di assegnazione.
2. La determinazione dell'ammontare dei canoni di locazione è demandata al Consiglio di Amministrazione, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di piani finanziari finalizzati al recupero di investimenti effettuati sugli alloggi in questione, e comunque nel rispetto dei vigenti Accordi Territoriali in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2 c. 3.
3. Oltre al canone di locazione sono a carico del conduttore le utenze, le spese di manutenzione dell'alloggio e del condominio secondo la ripartizione definita dalla normativa di settore.
4. Il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie avviene con le modalità indicate nel contratto di locazione.
5. Sussiste obbligazione solidale in capo a tutti i componenti il nucleo familiare assegnatario per le obbligazioni patrimoniali e non patrimoniali nascenti dalla stipula del contratto.
6. Il provvedimento di assegnazione viene trasmesso al soggetto gestore degli alloggi laddove presente, al quale competono gli adempimenti connessi alla stipula del contratto di locazione, compreso l'onere di invitare gli aventi diritto a presentarsi c/o i propri uffici per la stipula.
7. Nel caso in cui l'assegnatario non si presenti o si rifiuti di stipulare il contratto, è invitato a presentarsi entro sette giorni. Qualora l'interessato non si presenti nei termini il comune provvede all'annullamento dell'assegnazione ed alla contestuale esclusione dalla graduatoria con determina del responsabile del settore competente.
8. Nel caso di nuclei famigliari composti da almeno due persone non legate da vincoli di parentela od affinità, l'eventuale assegnazione di un alloggio è subordinata alla intestazione del contratto di locazione fra tutti i richiedenti. Qualora taluno dei cointestatari abbandoni l'alloggio in corso della vigenza contrattuale, il contratto continuerà ad avere efficacia, nei confronti di coloro che continuano ad occupare l'alloggio, che saranno tenuti al saldo dell'intero canone di locazione e di tutti gli obblighi accessori.
9. Dopo la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio, quest'ultimo deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario **entro 30 giorni** dalla consegna delle chiavi. Entro lo stesso termine tutto il nucleo familiare assegnatario dovrà presentare richiesta di iscrizione anagrafica nell'alloggio, salvo proroga concessa dal Comune, a seguito di domanda motivata. La mancata occupazione entro il termine indicato e la mancata richiesta di iscrizione anagrafica, comporta la revoca dell'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria da emanarsi con provvedimento del responsabile del settore competente.
10. Il provvedimento di revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione qualora già stipulato.
11. Ai fini del presente Regolamento sono considerati morosi gli assegnatari che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi. Al riguardo verrà effettuata sistematica verifica delle eventuali insolvenze nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie. La morosità potrà essere sanata attraverso un piano di recupero del debito maturato, concordato con l'assegnatario. In caso di mancato recupero del credito secondo le modalità sopracitate ed in presenza di una morosità di importo superiore a quattro mensilità di affitto, dopo diffida ad adempiere, è attivata la procedura di sfratto per morosità.
12. Il recesso del conduttore è ammesso con un preavviso non inferiore a mesi 6 (sei), in difetto saranno trattenuti i corrispondenti canoni e oneri accessori.
13. A garanzia degli obblighi contrattuali il nucleo famigliare assegnatario è tenuto al versamento di un deposito cauzionale equivalente a n. 3 (tre) mensilità del canone.

14. Alla naturale scadenza contrattuale esclusivamente nel caso in cui risulti in capo al nucleo familiare assegnatario la permanenza dei requisiti e condizioni per l'assegnazione di cui ai precedenti artt. 4 e 5, in assenza di formale disdetta da parte del nucleo familiare assegnatario, il contratto deve intendersi automaticamente rinnovato per pari durata.
15. In riferimento a quanto stabilito al comma 14 del presente articolo, resta in capo ai nuclei familiari richiedenti l'onere di aggiornamento periodico della certificazione ISE/ISEE.
16. In caso di mancato rinnovo, il rapporto di locazione deve intendersi definitivamente concluso ed entro il termine di un mese dalla scadenza dello stesso l'assegnatario dovrà procedere alla riconsegna all'ente gestore, laddove presente, dell'alloggio libero da cose e persone. In caso di giustificate e comprovate motivazioni, su richiesta degli interessati e ad insindacabile giudizio di ASP, tale termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori due mesi.
17. A seguito dell'avvenuta riconsegna dell'alloggio, secondo le modalità di cui al precedente comma, resta salva la facoltà per l'assegnatario dello stesso di concorrere ad una nuova assegnazione in occasione dell'indizione di un successivo bando pubblico, disciplinato ai sensi del presente regolamento.

ART. 11) – Controlli

1. Ogni richiedente dichiara nella domanda di partecipazione al bando di cui all'art. 2 di essere a conoscenza che nello svolgimento delle attività di cui al presente regolamento potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e degli artt. 4 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, e 6 comma 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 e ai sens dell'art. 6 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. ASP in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio può:
   a) chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di meri errori contenuti nelle stesse e/o nel modulo di domanda;
   b) esperire accertamenti tecnici ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare:
   - la completezza dei dati dichiarati;
   - la veridicità dei dati dichiarati;
   - la congruità dei dati dichiarati rispetto ad altre dichiarazioni rese o domande presentate.
3. Si procederà all'esclusione dalla graduatoria e dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:
   a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
   b) assenza di motivazione in ordine alle contraddittorietà rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;
   c) accertamento della perdita dei requisiti inerenti alla partecipazione della domanda all'accesso o alla permanenza in graduatoria.
4. ASP può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive, soggettive ed economiche dichiarate nella domanda.
5. In caso di accertamento di decadenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma precedente, all'assegnatario verrà applicato immediatamente il canone d'affitto ai prezzi di mercato, stabiliti periodicamente dal Consiglio di Amministrazione ASP ed avrà tempo 2 anni per lasciare l'alloggio assegnatogli.